



AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Servizio Amministrativo lavori pubblici e gestione del patrimonio

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVO ALLA REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI CUI AL D.LGS. 19 AGOSTO 2005 N° 192, PER L’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA SITO NEL COMUNE DI VENTASSO IN VIA COLONIA N. 3.

Con la presente scrittura privata, **fra il Comune di Reggio Emilia**, di seguito denominato **“Committente”**, con sede in Piazza Prampolini n. 1, Reggio Emilia, C.F. e P. IVA 00145920351, legalmente rappresentato dal Dr. Alberto Prampolini, nato a Reggio nell’Emilia (RE) il 08/09/1976 (Codice Fiscale PRMLRT76P08H223M), in qualità di dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 174342 del 29/10/2020, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 49 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.;

e

il **geom. Omar Campi**, con recapito professionale in Villa Minozzo, Via della Vittoria n. 31, C.F. CMPMRO77B04C219M e P. IVA n. 01872800352, iscritto all’Albo dei Geometri di Reggio Emilia con il n. 1902, ed iscritto all’elenco dei certificatori energetici istituito da Regione Emilia Romagna ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1275 del 7 settembre 2015 e s.m.i. con cui è stato recepito il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 e s.m.i., di seguito denominato **“Incaricato” o “Professionista”**;

si conviene e stipula quanto di seguito per disciplinare il rapporto di lavoro che viene instaurato fra i contraenti medesimi.

Premesso che

- ai sensi dell’art. 6 commi 1 – 2 – 3 del D.lgs. n. 192/2005 di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia, così come modificato dall’art. 6 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 di attuazione della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e dall’art. 1, comma 7, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9:

“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un

attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.

2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Visti:

- il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
- la Deliberazione della G.R. Regione Emilia Romana 7 settembre 2015 n. 1275 e documenti, atti, norme in essa richiamate.

Dato atto che il Comune di Reggio Emilia si trova nella necessità di approvare un provvedimento concessorio ad oggetto un immobile strumentale in proprietà e precisamente individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Ventasso sul foglio 22 mappale 482 sub. 1 di categoria D/2 e sub. 2 di cat. C/2 sito all'interno del complesso ex Colonia L. Roversi, in via Colonia n. 3.

Si rende necessario per l'immobile indicato acquisire l'attestato di prestazione energetica sulla base ed in ottemperanza alla normativa sopra richiamata.

Il Professionista si dichiara interessato ad accettare l'incarico professionale di cui al Contratto alle condizioni di seguito riportate e dichiara altresì di disporre di risorse tecnico-

economiche e capacità organizzative adeguate per l'esecuzione delle attività professionali oggetto del Contratto.

Tutto quanto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Reggio Emilia affida al Professionista, che accetta, l'incarico per l'esecuzione del servizio di redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell'immobile di proprietà del Committente sito nel Comune di Ventasso sul foglio 22 mappale 482 sub. 1 di categoria D/2 e sub. 2 di cat. C/2 sito all'interno del complesso ex Colonia L. Roversi, in via Colonia n. 3.

ART. 2 RAPPORTI CON L'ENTE COMMITTENTE

Il Committente si impegna a fornire al professionista tutti i dati, estratti, planimetrie e rilievi ed altra documentazione di base che abbia nella propria disponibilità, occorrenti per l'espletamento dell'incarico di cui all'art. 3. Eventuale altra documentazione necessaria sarà reperita dal professionista.

ART. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

La prestazione da eseguirsi in relazione al presente incarico consiste nella redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, di cui all'art. 2, comma 1 lett. I bis), del D.Lgs. 19 agosto 2005 n° 192, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, completo di tutti gli elaborati tecnici e documentali normativamente previsti con consegna di n. 3 copie dell'APE timbrate e firmate.

A tal fine l'Incaricato dovrà effettuare sopralluoghi e rilievi del fabbricato e delle caratteristiche degli impianti termici con l'ausilio di adeguata strumentazione tecnica e più in generale acquisizione di tutti gli elementi necessari ad effettuare la valutazione energetica del bene descritto al precedente art. 1;

ART. 4 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'Incaricato non è in alcun modo parte dell'organico del Committente ed il rapporto di collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato. Si precisa che tutte le attività di cui all'art. 3 saranno svolte direttamente dall'Incaricato, in piena autonomia tecnica ed organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione. Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'Incaricato a persone e/o cose nel corso del contratto. Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari statali, regionali e locali, sia generali che relative allo specifico settore, con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP. (D.Lgs. 50/2016) e alle norme vigenti in materia di sicurezza, antincendio, salute ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

Il Professionista dovrà svolgere l'Incarico in stretta collaborazione e accordo con il personale del Servizio affidatario, pertanto garantisce la propria partecipazione a momenti di verifica e confronto in incontri concordati con il Committente, per la verifica dello stato di avanzamento,

nonché per la puntuale definizione di quanto necessario per il corretto espletamento dell'incarico.

ART. 5 PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto l'Incaricato non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa e preventiva autorizzazione scritta del Committente ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Comune di Reggio nell'Emilia.

L'Incaricato è tenuto ad osservare il segreto professionale e si obbliga quindi a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione del presente contratto ed indipendentemente da qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. Si obbliga inoltre a mantenere riservato qualsiasi tipo di documentazione di cui venga a conoscenza durante l'espletamento del presente incarico.

Il Professionista è libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti, purché non in contrasto con il presente incarico.

ART. 6 INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE

L'Incaricato ha dichiarato, sotto la sua responsabilità, di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente anche con riferimento alle disposizioni del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, per quanto applicabile, con riguardo al presente contratto e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

Il Professionista ha altresì dichiarato l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO

Lo svolgimento dell'incarico di servizio avrà durata di giorni 30 (trenta) continuativi dalla data di conferimento dell'incarico, testimoniata dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di incarico.

Il termine suddetto rappresenta termine essenziale e non è suscettibile di modificazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9 in caso di circostanze, impreviste e imprevedibili ed indipendenti dalla volontà del Professionista, che condizionino lo svolgimento della prestazione. È fatto salvo il caso di anticipata risoluzione in forza del successivo articolo 10.

Il Professionista si impegna a depositare entro il suddetto termine la documentazione prodotta nelle forme previste dalla legislazione vigente, nonché la restituzione dei documenti eventualmente forniti dal Committente.

ART. 8 COMPENSO PROFESSIONALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso è determinato, tenuto conto di quanto stabilito al DM 17/06/2016, in esito a specifica richiesta di offerta, in complessivi € 900,00, comprensivo di ogni onere o spesa che

l'Incaricato dovrà sostenere per l'espletamento del servizio, nonché di ogni contributo fiscale e previdenziale, imposta e tassa dovuti dall'incaricato in virtù delle norme vigenti in materia. L'importo dell'attività è a corpo ed è fisso, invariabile e non soggetto a revisione e/o aggiornamento. È esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'Incaricato eccedente l'importo concordato nel presente accordo.

Il compenso verrà corrisposto in unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico al termine della prestazione professionale stessa. La procedura di liquidazione prevede, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, l'accertamento da parte del Committente che il servizio sia stato eseguito in modo regolare e che siano state rispettate le condizioni concordate nel presente disciplinare e quindi nei 30 giorni successivi si procederà al pagamento della fattura mediante bonifico bancario. Il Comune si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni a tale titolo.

Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, ed in caso contrario il contratto sarà ritenuto nullo. Il contratto verrà risolto di diritto se le transazioni verranno eseguite in difformità a quanto stabilito dalla legge 136/2010. Il modello di tracciabilità dei flussi finanziari trasmesso dall'Incaricato è da considerare parte integrante del presente contratto.

ART. 9 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso l'Incaricato inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto, impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni, senza che l'Incaricato possa pretendere compensi o indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto con provvedimento motivato del Committente anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili al Professionista nell'esecuzione dell'attività in oggetto al presente atto. In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Committente per il risarcimento di eventuali danni.

Ad entrambe le parti è riservato il diritto di recedere in caso di impossibilità di realizzazione della prestazione di cui all'art. 3, per fatti non imputabili alla volontà delle parti medesime e/o non prevedibili e debitamente documentati. Le parti non saranno inoltre responsabili nel caso di mancata realizzazione della prestazione per cause di forza maggiore e, nel caso, saranno ritenute sollevate dai propri obblighi in relazione al presente atto.

Tuttavia, nell'eventualità di ritardi nell'espletamento dell'incarico per cause non imputabili al Professionista, il Committente può concedere una proroga per un periodo non superiore a gg. 10.

ART. 10 RECESSO

È facoltà del committente (art. 2227 del codice civile) recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se la prestazione è stata iniziata, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Incaricato un indennizzo relativo alle spese sostenute e al lavoro svolto.

Per la definizione delle circostanze, delle condizioni e delle modalità inerenti eventuali sospensioni, risoluzioni o recessi contrattuali, sono applicabili gli artt. 107, 108 e 109 del Dlgs 50/2016.

Il professionista può recedere dal contratto solamente per giusta causa (art. 2237 cc) previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Committente con raccomandata A/R almeno 10 giorni prima. Il Committente si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere il compenso maturato, senza ulteriori oneri, per l'attività svolta fino alla data di comunicazione del recesso all'Amministrazione Committente.

ART. 11 STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio. La registrazione del contratto avverrà solo in caso d'uso e su richiesta di almeno una delle parti; le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede.

ART. 12 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Committente.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3 L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4 L'incaricato è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5 Il Professionista può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione del Committente.

6 In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Incaricato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7 Il Professionista potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8 Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Committente attinente le procedure adottate dal Professionista in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9 L'incaricato non potrà conservare copia di dati e programmi del Committente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Committente.

10 Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 13 ACCETTAZIONE ED EFFETTI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il Professionista, accettando il presente servizio, dichiara sotto la propria responsabilità di:

- non trovarsi in alcuna condizione che costituisce motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Dlgs 50/2016;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del Dlgs 165/2001 e all'art. 21 del Dlgs 39/2013;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità elencate all'art. 102 comma 7 del Dlgs 50/2016;
- ritenere il compenso di cui all'art. 8 congruo all'impegno ed al contenuto professionale delle prestazioni richieste;
- non trovarsi in condizioni di generali incompatibilità per l'espletamento del mandato professionale, tali da arrecare danno al committente o inficiare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa;
- possedere i requisiti di idoneità professionale, le capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto di conferimento, di cui all'art. 83 del Dlgs 50/2016;

ART. 14 RICHIAMI NORMATIVI

L'Incaricato dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato con P.G.774/2011 e rinnovato con deliberazione P.G. 23050/2013 consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia>, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla L. 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

Il Professionista prende atto dell'attivazione, da parte dell'Ente appaltante, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Reggio Emilia, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Reggio Emilia, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici: www.comune.re.it – [IlComune>Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Prevenzione della corruzione>whistleblowing](#); nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli. L'Appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

ART. 15 NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare, si farà riferimento al D.Lgs 50/2016 e per quanto in esso non contemplato, alle indicazioni ed interpretazioni dei Ministeri, dell'ANAC, dei Consigli nazionali e degli ordini dei Geologi nonché alle norme del codice di procedura civile.

Il Contratto annulla e sostituisce ogni altro accordo, sia scritto che orale, intercorso tra le Parti avente medesimo oggetto. Eventuali modifiche al Contratto sono redatte in forma scritta, con data, certa, successiva a quella del Contratto.

Eventuali divergenze tra il Committente e l'Incaricato circa l'interpretazione del presente incarico e della sua applicazione, qualora non possano essere composte in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Reggio Emilia.

Per il Comune di Reggio Emilia
Il Dirigente

Letto, approvato e sottoscritto in segno d'accettazione

Reggio Emilia, li _____

IL TECNICO

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111.

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Reggio Emilia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA **Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it**.

4. Responsabili del trattamento

Il Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per il conferimento del servizio oggetto del contratto di cui la presente informativa costituisce allegato integrante, e per i conseguenti adempimenti, quali le liquidazioni delle competenze e l'eventuale rendicontazione delle stesse.

I dati personali saranno trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Reggio Emilia, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti che, per specifica disposizione normativa regionale, statale o comunitaria, rendono obbligatoria la rendicontazione del servizio oggetto del contratto di cui la presente informativa costituisce allegato integrante.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea, **salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi**.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare:

- il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Reggio Emilia: società Lepida SpA Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it pec: segreteria@pec.lepida.it

- il Titolare del trattamento dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111. mail: privacy@comune.re.it pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di perfezionare il conferimento del servizio.